

REGOLAMENTO
ASSEGNAZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

APPROVAZIONE

Delibera Consiglio Comunale n. 117 del 18.12.1997

ART. 1

L'Amministrazione Comunale di Chianciano Terme, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 12 della Legge 241/90, si riserva la facoltà di destinare alcuni degli immobili di sua proprietà, indicati nell'elenco di cui all'allegato A) del presente Regolamento, ai soggetti si deguito indicati:

- a) Associazioni, gruppi e comitati di aggregazione sociale senza scopo di lucro che svolgono attività di grande interesse socio/culturale e regolarmente iscritte nel Repertorio Comunale delle Associazioni;
- b) altri soggetti pubblici e privati.

ART. 2

Gli immobili potranno essere ceduti, previa stipula del relativo contratto, in locazione (semplice) ai soggetti di cui ai punti a) e b) dell'Art. 1.

In questo caso la Giunta Comunale si riserva il potere di definire il canone d'affitto che gli stessi dovranno corrispondere riservandosi altresì la facoltà di esercitare la volontà dello sconto d'affitto nel caso in cui i soggetti sostengano spese consistenti per la ristrutturazione dei locali.

Per gli immobili concessi in locazione la scelta del contraente avverrà nei modi di legge, secondo le disposizioni che verranno di volta in volta individuate nei rispettivi bandi e capitolati.

ART. 3

Saranno completamente a carico dei soggetti di cui all'Art. 1) le spese ordinarie dei servizi di energia elettrica, telefono, acqua potabile, riscaldamento, eventuale pulizia dei locali, manutenzione ordinaria nonché le spese relative a tasse, imposte e impianti tecnologici riferiti agli immobili concessi in locazione semplice.

Qualora le condizioni dell'immobile lo consentano lo stesso può essere concesso anche a più soggetti.

Nei casi di cui al precedente comma sarà la Giunta Comunale, attraverso gli uffici competenti e sentito il parere dei soggetti interessati, a procedere ad una divisione equa della superficie e dei giorni di utilizzo degli spazi.

Sempre nel caso in cui più soggetti utilizzino lo stesso stabile i soggetti stessi stabiliscono le quote di riparto delle spese fisse generali quali luce, riscaldamento, acqua ed altre.

Qualora non si raggiunga un accordo la Giunta Comunale determinerà, attraverso gli uffici competenti, le quote di riparto.

Nel caso in cui l'immobile venga richiesto contemporaneamente da più soggetti e non sia possibile procedere alla suddivisione degli spazi indicata dai precedenti commi, spetta alla Giunta Comunale decidere in merito all'assegnazione dell'immobile tenuto conto della documentazione presentata dai richiedenti

ART. 4

E' condizione essenziale per la concessione degli immobili ai soggetti di cui al punto a) dell'Art. 1 del presente Regolamento l'iscrizione delle Associazioni in parola al Repertorio Comunale delle Associazioni istituito ai sensi degli Artt. 47 e 48 dello Statuto Comunale e disciplinato secondo le modalità indicate dall'Art. 2 - punto 4) del Regolamento della Partecipazione.

ART. 5

La durata dei contratti di locazione viene stabilita sulla base di un accordo tra l'Amministrazione Comunale e i soggetti richiedenti.
I contratti possono essere rinnovati.